

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI BAYERNLAND EG PER LA VENDITA E L'ASSISTENZA

§ 1

Ambito di applicazione e modifica delle presenti condizioni di contratto

- (1) Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti („parte contraente“) nell'ambito della nostra attività di vendita e prestazione di servizi. Le presenti condizioni generali di contratto valgono solo se la parte contraente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (ndt.: codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. L'invalidità di singole condizioni non pregiudica la validità delle restanti condizioni. Lo stesso vale se singole condizioni non venissero a costituire parte integrante del contratto.
- (2) Le presenti condizioni generali di contratto vengono applicate ai contratti per la vendita e la fornitura di beni mobili („merce“), indipendentemente dal fatto che siamo noi stessi a produrre la suddetta merce per la parte contraente o la acquistiamo da altri fornitori. Se non diversamente concordato, le presenti condizioni generali di contratto nella versione valida al momento dell'ordine della parte contraente o, in ogni caso, nella versione più recente comunicata in forma di testo, valgono anche come accordo quadro per contratti futuri simili, senza che sia necessario farvi nuovamente riferimento in ogni singola occasione.
- (3) Le nostre condizioni generali di contratto vengono applicate in maniera esclusiva. Eventuali condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o integrative della parte contraente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente concordato la loro validità. Il suddetto requisito di consenso è sempre valido, per esempio anche nel caso fossimo a conoscenza delle condizioni di contratto della parte contraente e, ciononostante, decidessimo di effettuare una fornitura senza riserve a quest'ultima.
- (4) Eventuali accordi individuali stipulati con la parte contraente e validi in singoli casi specifici, compresi restrizioni accessorie, integrazioni e modifiche, hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni generali di contratto. Per il contenuto di tali accordi, fatte salve prove contrarie, prevarrà un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

§ 2

Stipula del contratto

- (1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Salvo che il destinatario non si opponga immediatamente, nel caso di contratti stipulati con riserva di conferma per iscritto o per telex, viene ritenuto determinante il contenuto della nostra lettera di conferma.
- (2) Premesso che venga qualificato come offerta, l'ordine della parte contraente è da considerarsi vincolante e può essere da noi accettato entro 10 giorni dal ricevimento. L'accettazione può essere dichiarata per iscritto, ad es. tramite una conferma d'ordine, oppure direttamente tramite la consegna della merce alla parte contraente.
- (3) Ci riserviamo il diritto di proprietà e di autore su tutti i documenti messi a disposizione della parte contraente. Senza il nostro esplicito consenso, alla parte contraente non è permesso renderli accessibili a terzi, renderli noti, utilizzarli personalmente o farli utilizzare o riprodurre da terzi. Se non sono più richiesti per lo svolgimento della normale operazione commerciale o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto, su nostra richiesta, la parte contraente è tenuta a restituirci tutti i suddetti documenti nella loro interezza e distruggere qualsiasi copia eventualmente realizzata. Sono escluse la conservazione obbligatoria prevista dalle norme di diritto fiscale e commerciale e la conservazione dei dati forniti elettronicamente ai fini del consueto backup dei dati.

§ 3

Prezzi, condizioni di pagamento e controllo della chiusura dei conti

- (1) Se non diversamente concordato per casi specifici, i nostri prezzi validi al momento della stipula del contratto si intendono franco fabbrica, IVA, imballaggio, eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici esclusi. Servizi aggiuntivi o speciali vengono conteggiati separatamente.

- (2) In caso di vendita a distanza, le spese di trasporto franco fabbrica e le spese di un'eventuale assicurazione di trasporto richiesta dalla parte contraente sono a carico di quest'ultima.
- (3) Se non diversamente concordato, il pagamento delle nostre forniture e dei nostri servizi deve essere effettuato senza alcuna detrazione immediatamente dopo il ricevimento della fattura. In caso di una fornitura o la prestazione di un servizio a credito, il termine di pagamento viene calcolato in base alla data di suddetta fornitura o prestazione di servizio.
- (4) Il pagamento tramite cambiale o assegno è consentito solo se espressamente concordato. Anche in questo caso la cambiale è valida solamente salvo buon fine. Le spese di sconto e le spese di incasso sono a carico della parte contraente e sono immediatamente esigibili. In caso di pagamento con assegno non viene ritenuta valida la ricezione dell'assegno da parte nostra, bensì l'incasso finale dello stesso.
- (5) Trascorsa la scadenza del termine di pagamento, la parte contraente risulta in mora. Durante il periodo di mora, il prezzo di acquisto viene maggiorato degli interessi di mora al tasso d'interesse legale applicabile in quel momento. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dal ritardo di pagamento e il diritto di recedere dal contratto.
- (6) Il prezzo di acquisto diventa immediatamente esigibile se la parte contraente rifiuta definitivamente di pagare il prezzo di acquisto. La stessa conseguenza giuridica vale qualora la parte contraente risultasse essere in ritardo con i pagamenti delle rate concordate per un importo superiore a una rata e se l'importo in ritardo ammonta ad almeno il 10% del prezzo di acquisto totale. In caso di rifiuto definitivo di pagare il prezzo di acquisto, abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento al contratto di acquisto senza dover fissare un periodo di grazia e chiedere il rimborso di tutti i costi, le spese e il risarcimento per la diminuzione del valore.
- (7) Nel caso, dopo la conclusione del contratto, venissimo a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre notevolmente la solvibilità della parte contraente e che mettono a repentaglio il pagamento dei nostri crediti in sospeso da parte del contraente del singolo rapporto contrattuale, inclusi altri singoli ordini a cui si applica lo stesso contratto quadro, siamo autorizzati ad eseguire le nostre spedizioni o a fornire i nostri servizi in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie. Per tutti gli altri aspetti si applica il § 321 BGB.
- (8) La parte contraente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state stabilite per legge, sono incontestate o sono state da noi riconosciute. Inoltre, la parte contraente ha il diritto di esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contropretea si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
- (9) Le chiusure dei conti da noi preparate devono essere immediatamente controllate dalla parte contraente per verificarne la correttezza, in particolare per quanto riguarda l'aliquota IVA indicata. I reclami o l'identificazione di un'aliquota IVA errata devono esserci comunicati per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento della fattura. Se non riceviamo una notifica dalla parte contraente entro il termine di 14 giorni, viene ritenuta determinante l'aliquota IVA da noi indicata. In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la parte contraente è tenuta a risarcire i danni secondo le disposizioni di legge.

§ 4

Termine di consegna, ritardo nella consegna e forza maggiore

- (1) Il termine di consegna deve essere concordato individualmente o da noi specificato al momento dell'accettazione dell'ordine. Se non venisse concordato o da noi specificato uno specifico termine di consegna, viene applicato un termine di consegna ragionevole.
- (2) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna viene determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è indispensabile un sollecito da parte della parte contraente.
- (3) Se la fornitura risultasse impossibile o eccessivamente complicata per cause di forza maggiore, provvedimenti ufficiali, chiusure, scioperi, condizioni meteorologiche estreme, guerra, epidemie e pandemie o circostanze simili, comprese quelle che riguardano i nostri fornitori, siamo esonerati dall'obbligo di consegna per tutta la durata dell'impedimento e delle sue conseguenze. Ciò ci dà anche il diritto di recedere dal contratto se e nella misura in cui l'adesione al contratto non è più per noi ragionevole. In caso di mancata o insufficiente consegna da parte dei nostri fornitori, in particolare i nostri fornitori di materie

prime, materiali di imballaggio ed energia, risultiamo completamente o parzialmente esonerati dai nostri obblighi di consegna alla parte contraente. Ciò vale solo se abbiamo preso le necessarie precauzioni per l'approvvigionamento della merce da noi fornita e se abbiamo selezionato accuratamente i nostri fornitori. A meno che non sia escluso dalla legge o dal contratto, in questo caso, su esplicita richiesta, cederemo alla parte contraente le nostre rivendicazioni nei confronti del fornitore. La parte contraente rimane quindi obbligata a fornire un corrispettivo ai sensi del § 326 cv. 3 BGB (ndt.: codice civile tedesco). Informeremo immediatamente la parte contraente del verificarsi dei suddetti eventi e della mancata disponibilità e, in caso di recesso, ci impegneremo a rimborsare senza indugio il corrispettivo della parte contraente.

§ 5

Consegna, trasferimento del rischio, mora nell'accettazione

- (1) La fornitura è franco fabbrica. Quest'ultima è anche il luogo di adempimento per la fornitura e un eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese della parte contraente, la merce può essere spedita a una destinazione diversa (vendita a distanza). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a determinare autonomamente il tipo di spedizione, in particolare la società di trasporto, il percorso e l'imballaggio.
- (2) Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali se, nell'ambito dello scopo contrattuale, la consegna parziale è accettabile per la parte contraente.
- (3) Il rischio di perdita e di deterioramento accidentale della merce viene trasferito al più tardi alla parte contraente al momento della consegna. In caso di una vendita a distanza tuttavia, il rischio di perdita e di deterioramento accidentale della merce, così come il rischio di ritardo, viene trasferito già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o a qualsiasi altra persona o ente incaricato dell'esecuzione della spedizione. Questo vale anche per le vendite dirette.
- (4) In caso di mora nell'accettazione da parte del contraente, possiamo immagazzinare la merce a spese e a rischio della parte contraente presso le nostre strutture o presso terzi o rivalorizzarla in modo adeguato a spese della parte contraente senza necessità di avvisarla preventivamente. Se la parte contraente è in mora nell'accettazione, non collabora o se la nostra consegna viene ritardata per altri motivi di cui la parte contraente è responsabile, abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive. In caso di stoccaggio da parte nostra, a partire dal termine di consegna o, in assenza di un termine di consegna, dalla notifica di disponibilità alla spedizione della merce, procederemo ad addebitare un indennizzo forfettario pari allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni giorno di calendario, fino ad un massimo dello 0,25% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana trascorsa. La prova di un danno maggiore e i nostri diritti legali rimangono invariati. La somma forfettaria, tuttavia, viene messa in conto con ulteriori pretese pecuniarie. La parte contraente è autorizzata a dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o in minor misura di quanto previsto dal suddetto ammontare forfettario.

§ 6

Natura della merce e dell'imballaggio

- (1) Le nostre informazioni sull'oggetto della fornitura, ad es. descrizioni dei prodotti, ingredienti, ricette, pesi, dimensioni, tolleranze e dati tecnici, nonché le nostre rappresentazioni, ad es. nelle specifiche e nelle illustrazioni, sono da considerarsi un accordo sulla natura della merce. Non si tratta di caratteristiche garantite, ma di descrizioni o etichettature della merce.
- (2) Sono ammesse le deviazioni abituali nel commercio e le deviazioni specifiche del prodotto riconducibili in particolare a disposizioni di legge o a miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di materie prime o ingredienti con sostanze equivalenti, a condizione che non compromettano l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto. Siamo autorizzati ad acquistare da fornitori terzi che garantiscono almeno gli standard di qualità consueti del settore dei loro prodotti e del loro processo di produzione.
- (3) Abbiamo il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento a propria discrezione, a condizione che la modifica non costituisca una modifica sostanziale della merce. Premesso che le specifiche di qualità siano state messe a disposizione in sistemi elettronici per il controllo da parte della parte contraente, la stessa è tenuta a informarci sullo stato attuale delle specifiche. In caso di modifiche significative, informeremo la parte contraente in tempi ragionevoli prima dell'attuazione prevista. La modifica si considera approvata dalla parte contraente

se quest'ultima non si oppone entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o dalla modifica nel sistema.

- (4) Qualora la parte contraente ci indicasse la qualità, l'etichettatura dei prodotti alimentari e la presentazione della merce da produrre o ci fornisse ingredienti o semilavorati, si impegna anche a garantire che questi siano conformi sotto tutti gli aspetti alle norme di legge, alle direttive e alle consuetudini commerciali, nonché all'uso previsto. Ciò vale anche per il confezionamento. Qualora la parte contraente intendesse vendere la merce in un determinato paese di vendita, deve assicurarsi che la merce prodotta secondo le sue disposizioni sia effettivamente commercializzabile in tale paese.
- (5) Se la parte contraente intendesse effettuare analisi o verifiche della merce o dei campioni, ciò dovrà avvenire a sue spese.
- (6) l'imballaggio della merce normalmente è a carico della parte contraente. Gli imballaggi a rendere devono venire immediatamente svuotati dalla parte contraente e restituiti in condizioni impeccabili. Il trasporto è a carico della parte contraente. Gli imballaggi a rendere non possono essere riempiti con altre merci o utilizzati a uno scopo diverso da quello previsto.
- (7) Gli imballaggi non soggetti ai requisiti del sistema ai sensi del § 15 VerpackG devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici e riciclati correttamente. Se non abbiamo stipulato un accordo individuale in tal senso con il partner contrattuale, quest'ultimo può restituirci gratuitamente l'imballaggio in conformità alle disposizioni della legge sugli imballaggi.
- (8) Salvo diverso accordo, viene considerato come paese di vendita la Repubblica Federale di Germania.

§ 7

Diritti alla garanzia della parte contraente

- (1) Se non diversamente specificato qui di seguito, per i diritti della parte contraente valgono le disposizioni di legge previste in caso di difetti materiali e vizi giuridici. In ogni caso restano salve le disposizioni speciali di legge per la consegna finale della merce al consumatore (regresso al fornitore ai sensi del § 478 del BGB (ndt.: codice civile tedesco).
- (2) La nostra responsabilità per vizi e difetti si basa sulle disposizioni relative alla natura della merce come indicato al § 6 delle presenti condizioni generali di contratto. Se la natura non è stata concordata, si ricorre al regolamento legale per determinare la presenza o meno di un vizio o un difetto.
- (3) I diritti alla garanzia della parte contraente si basano sul presupposto che questa abbia debitamente adempiuto ai suoi obblighi di indagine e del render conto in base ai §§ 377, 381 dell'HGB (ndt.: codice di commercio tedesco). La parte contraente è tenuta a controllare la merce immediatamente dopo il suo ricevimento per verificare la presenza di vizi o difetti della cosa, ad es. quantità, tipo e natura della fornitura, ed è tenuta ad annotare eventuali vizi e difetti evidenti sulla ricevuta o a denunciarli immediatamente dopo la consegna. Nel caso di merci destinate ad un'ulteriore lavorazione, sarà necessario effettuare un'ulteriore ispezione immediatamente prima della lavorazione. Se un vizio o un difetto venisse scoperto durante la consegna, l'ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo esserne informati per iscritto senza indugio. In ogni caso, vizi e difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Vizi e difetti non rilevabili durante l'ispezione, entro lo stesso periodo dal momento della loro scoperta. Se la parte contraente non effettua la corretta ispezione e/o non segnala i vizi e i difetti rilevati, la nostra responsabilità per i vizi e i difetti non segnalati, non segnalati entro i tempi previsti o non segnalati correttamente è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.
- (4) Se la merce fornita risultasse difettosa, abbiamo innanzitutto la possibilità di effettuare un adempimento successivo correggendo il difetto (miglioramento successivo) o fornendo una merce funzionante (sostituzione della merce). Se l'adempimento successivo non può essere realizzato entro un termine ragionevole o è impossibile a causa della natura della merce, la parte contraente ha il diritto di scegliere tra una riduzione del prezzo di acquisto o, in caso di vizi o difetti significativi, il recesso.
- (5) Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo di acquisto che ci spetta da parte del contraente. La parte contraente ha tuttavia il diritto di trattenerne una parte del prezzo di acquisto ragionevole per il vizio o difetto riscontrato.
- (6) La parte contraente è tenuta a concederci l'occasione e il tempo necessario per poter effettuare l'adempimento successivo dovuto, in particolare di prendere in

consegna la merce contestata ai fini di un'ispezione. In caso di una sostituzione della merce, la parte contraente è tenuta a restituirvi la merce difettosa in conformità alle disposizioni di legge. Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e degli adempimenti successivi, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, sono a carico nostro, ovvero rimborsate secondo la normativa vigente, se effettivamente esista un vizio o un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere alla parte contraente il rimborso delle spese sostenute per l'ingiustificato reclamo per l'eliminazione dei vizi o difetti, in particolare le spese dell'ispezione e del trasporto.

- (7) Il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi o difetti della cosa è di un anno dalla consegna. Questo termine non viene applicato alle richieste di risarcimento danni da parte della parte contraente derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute o da violazioni intenzionali o per negligenza grave da parte nostra o dei nostri agenti o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, che vanno in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge.
- (8) Anche in caso di vizi o difetti, ulteriori pretese da parte del contraente per il risarcimento dei danni o per il risarcimento di spese inutili sussistono solo in conformità ai successivi paragrafi del „§ 8 Responsabilità“ delle presenti condizioni generali di contratto e sono altrimenti escluse.

§ 8 Responsabilità

- (1) Indipendentemente dai motivi legali, in particolare sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte del contraente in caso di violazioni degli obblighi previsti dal rapporto contrattuale e di atti illeciti.
- (2) La richiesta di un risarcimento danni per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali è limitata ai danni tipici e prevedibili. Essenziali per il contratto sono gli obblighi, il cui rispetto permette in primo luogo una corretta applicazione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente fa e può fare regolarmente affidamento. Il danno prevedibile tipico del contratto è un danno che abbiamo previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della stipula dello stesso o che avremmo dovuto prevedere se avessimo esercitato la dovuta diligenza. I danni indiretti e i danni conseguenti derivanti da difetti della merce fornita sono inoltre risarcibili solo se tali danni sono tipicamente prevedibili e se la merce viene utilizzata per lo scopo previsto.
- (3) I paragrafi precedenti (1) e (2) non si applicano nella misura in cui la responsabilità è obbligatoria per legge, in particolare in caso di:
 - malizia, dolo e grave negligenza,
 - violazione della vita, del corpo o della salute,
 - assunzione di una garanzia, ad esempio per l'esistenza di una caratteristica,
 - responsabilità in base al Produkthaftungsgesetz (ndt.: legge tedesca sulla responsabilità del produttore),
 - violazione di obblighi contrattuali essenziali.
- (4) Laddove la responsabilità dovesse essere esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti o agenti.
- (5) Una modifica dell'onere della prova a scapito della parte contraente non è connessa alle norme di cui sopra.

§ 9 Patto di riservato dominio

- (1) La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Nei confronti della parte contraente, ciò vale anche per tutti i crediti che abbiamo o acquisiremo in futuro nei confronti della parte contraente e che derivano dal rapporto d'affari con quest'ultima. In caso di comportamento in violazione del contratto da parte della parte contraente, in particolare se la parte contraente è in mora di pagamento, dopo aver fissato una scadenza senza successo, siamo autorizzati a recedere dal contratto.
- (2) Se la merce sottoposta a riservato dominio viene mescolata, miscelata o combinata in modo inscindibile con altre merci di proprietà della parte contraente o di terzi, acquistiamo la comproprietà dell'oggetto unitario in una quota corrispondente al valore della nostra merce sottoposta a riservato dominio rispetto al valore della merce mescolata, miscelata o combinata con questa al momento del mescolamento, della miscelazione o della combinazione.
- (3) Lavorando o trattando la merce sottoposta a riservato dominio, acquistiamo la proprietà del nuovo oggetto con una quota corrispondente al valore della nostra

merce sottoposta a riservato dominio. La parte contraente tiene la merce in custodia per nostro conto.

- (4) Su nostra richiesta, la parte contraente è tenuta ad assicurare la merce di nostra proprietà in misura ragionevole contro i consueti rischi a proprie spese e a cedere a noi i diritti di assicurazione. Siamo inoltre autorizzati ad effettuare il pagamento dei premi assicurativi a carico della parte contraente.
- (5) La parte contraente è autorizzata a rivendere la merce, compresa la merce ottenuta mediante mescolamento, miscelazione, combinazione, lavorazione o trattamento, solo nell'ambito delle proprie attività commerciali. Non è autorizzata a disporre di tali merci in altro modo, in particolare a darle in pegno o a cederle in garanzia.
- (6) La parte contraente cede a noi tutti i crediti derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio o della merce ottenuta da quest'ultima mediante trattamento o lavorazione. Lo stesso vale per altri crediti che sostituiscono la merce sottoposta a riservato dominio o che si formano in relazione alla merce sottoposta a riservato dominio in questione. Tra i crediti derivanti dalla vendita delle merci di cui abbiamo acquisito la comproprietà tramite il mescolamento, la miscelazione o la combinazione, con la presente la parte contraente cede un importo parziale di primo grado pari alla nostra quota di comproprietà delle merci vendute. Se la parte contraente vende la merce di nostra proprietà o comproprietà insieme ad altri beni che non ci appartengono ad un prezzo complessivo, la parte contraente cede un importo parziale di primo grado di tale credito complessivo, pari alla quota della merce sottoposta a riservato dominio.
- (7) La parte contraente è autorizzata a riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla rivendita. Abbiamo la possibilità di revocare questa autorizzazione di riscossione in qualsiasi momento qualora la parte contraente non adempia ai suoi obblighi di pagamento, se vi fosse un ritardo nei pagamenti, se fosse stata presentata una domanda di insolvenza o se vi fosse una sospensione dei pagamenti o misure esecutive da parte di terzi. Su richiesta, la parte contraente ha il dovere di nominare i debitori dei crediti ceduti, notificare loro la cessione o di consegnarci gli avvisi di cessione. Fintanto che la parte contraente adempie ai suoi obblighi di pagamento, non divulgheremo la cessione. Qualora il valore realizzabile delle nostre garanzie in essere superasse complessivamente di oltre il 10% i crediti garantiti, su richiesta della parte contraente siamo tenuti a svincolare delle garanzie a nostra scelta.

§ 10 Gestione delle crisi

- (1) La parte contraente dispone di un sistema di gestione delle crisi funzionante. In caso di crisi, la parte contraente può essere contattata ed è in grado di agire anche al di fuori del normale orario lavorativo. Ci informerà senza indugio prima di ritirare o richiamare la merce di un lotto riguardante merci da noi fornite e ci fornirà tutti i documenti e le informazioni inerenti necessarie.
- (2) Nella misura in cui la parte contraente è responsabile per la ricetta, la presentazione e l'etichettatura, la stessa è obbligata a dispensarci da richieste di risarcimento danni a prima richiesta da parte di terzi, nella misura in cui fossimo ritenuti responsabili da un terzo.

§ 11 Codice di condotta – risarcimento danni

La parte contraente rispetta il principio dell'etica commerciale. Non è coinvolta in attività di corruzione, estorsione, immoralità o appropriazione indebita. La parte contraente garantisce che i prezzi e le condizioni concordate non sono stati oggetto di accordi che costituiscono una restrizione inaccettabile della concorrenza. Se un tribunale o un'autorità antitrust ha stabilito che la parte contraente è stata coinvolta in una restrizione della concorrenza di questo genere durante il periodo di fornitura della merce, la parte contraente è obbligata a versare a nostro favore un risarcimento forfettario pari al 5% di tutti gli importi netti delle fatture (senza sconti e IVA) dei prodotti in questione più gli interessi legali annui relativi al periodo dell'infrazione. La parte contraente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno da noi subito è inferiore al 5%. L'obbligo di pagamento vale anche nel caso in cui il contratto venga risolto o sia già stato adempiuto. Restano salve ulteriori richieste di risarcimento danni contrattuali o legali da parte nostra per la violazione delle regole della concorrenza. La parte contraente si impegnerà a fornirci tutte le informazioni necessarie per verificare l'esistenza dei nostri crediti.

§ 12

Riservatezza

La parte contraente tratterà i nostri segreti commerciali e commerciali e tutte le informazioni riservate ricevute nel corso del rapporto commerciale con noi come confidenziali e non li renderà disponibili a terzi senza il nostro esplicito consenso. La pubblicazione di comunicati stampa e altre pubblicazioni che hanno a che fare con il rapporto commerciale in essere richiedono il nostro consenso. Le disposizioni di cui sopra non si applicano se la parte contraente fosse obbligata a divulgare informazioni sulla base di disposizioni di legge o di un'ordinanza esecutiva di un tribunale o di un'autorità. Tuttavia, anche in questo caso, la parte contraente, nell'ambito di quanto consentito dalla legge e nella misura in cui le circostanze lo consentano, si impegna a informarci in anticipo e di concordare con noi il contenuto della dichiarazione.

§ 13

Giurisdizione e foro di competenza

- (1) Le presenti condizioni generali di contratto e il rapporto contrattuale tra noi e la parte contraente sono regolati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
- (2) Se ai sensi del Handelsgesetzbuch (ndt.: codice commerciale tedesco), la parte contraente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo (anche a livello internazionale) per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Norimberga/Germania. In ogni caso siamo tuttavia autorizzati ad agire anche nel luogo di adempimento dell'obbligo di fornitura ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto o di un precedente accordo individuale o nel foro competente generale della parte contraente. Le disposizioni di legge prioritarie, in particolare le responsabilità esclusive, rimangono inalterate.

07/2022 – Bayernland eG, Norimberga